



Contributi per Danni da Eventi Calamitosi


Guida pratica alle procedure per attività economiche e produttive non agricole, titolari di Partita IVA e professionisti che hanno subito danni causati da eventi calamitosi.

Segnalazione del Danno

Il primo passo per accedere ai contributi è la corretta segnalazione dell'evento calamitoso tramite il **Modello AE**.



Ho subito un danno: cosa devo fare?



Le attività economiche e produttive non agricole, i titolari di Partita IVA e i professionisti che hanno subito danni ai propri beni possono segnalare l'evento presentando il **Modello AE**.

- ❗ La segnalazione va trasmessa alla **Camera di Commercio territorialmente competente** in base al luogo in cui si è **verificato il danno** —non rileva la sede legale dell'impresa.

Quanto tempo ho per segnalare il danno?

Termine perentorio

Il Modello AE deve essere trasmesso entro **30 giorni** dal verificarsi dell'evento calamitoso.

Modalità di invio

L'invio avviene esclusivamente tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo della Camera di Commercio competente.

Proroga festivi

Se il trentesimo giorno coincide con un giorno festivo, la scadenza si **proroga automaticamente** al primo giorno feriale successivo.

Dove reperire il Modello AE e le istruzioni?


La documentazione ufficiale è disponibile sul portale della Regione Liguria – Protezione Civile.

📄 Modello AE

[Accedi al modulo per le attività economiche](#)

📄 Istruzioni per la compilazione

[Accedi alle linee guida di compilazione](#)



Il Modello AE è sufficiente per ottenere il contributo?

□ No

Il Modello AE costituisce **esclusivamente una segnalazione preliminare** del danno. Non equivale alla domanda di contributo.

Cosa serve per attivare i contributi?

1 Delibera dello stato di emergenza

Da parte del Consiglio dei Ministri.

2 Provvedimenti del Commissario Delegato

Conterranno le **procedure operative** e i termini per presentare la domanda vera e propria.



Accesso ai Contributi e Procedure

Comprendere le due misure di intervento disponibili e i requisiti per accedere ai contributi previsti.

Le due tipologie di contributo

Il sistema dei contributi è suddiviso in **due distinte misure di intervento**.



Misura 1—Prime misure economiche

Sostegno immediato per attività economiche e produttive (non agricole) con **compromissione della capacità produttiva**.

Massimale: **€ 20.000,00**



Misura 2—Ulteriori contributi

Copertura dei danni **non inclusi nella Misura 1**: attività senza compromissione produttiva e richieste superiori a € 20.000.



Presentazione della Domanda

Dopo la segnalazione AE, la fase successiva è la presentazione formale della domanda di contributo tramite il **Modulo C1**.

Com e si presenta la domanda di contributo?



Per richiedere i contributi di **Misura 1** e quantificare i costi per i danni afferenti alla **Misura 2**, è necessario compilare il **Modulo C1**.

⚠ Il mancato rispetto dei termini comporta l'**esclusione automatica** dalla procedura contributiva.

📅 Termine

Entro la scadenza fissata dal **bando specifico**.

📍 Dove inviare

Alla **stessa Camera di Commercio** a cui è stato inviato il Modello AE.

**CONTRIBUTI
ALLUVIONE**



Chi è legittimato a presentare il Modulo C1?

Possono presentare l'istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver subito danni a seguito dell'evento calamitoso in oggetto.
- Risultare attivi sia al momento dell'evento sia alla data di presentazione della domanda (Modulo C1).
- Aver regolarmente trasmesso la segnalazione del danno (Modello AE) alla Camera di Commercio competente.
- Aver mantenuto la proprietà del bene danneggiato.
- Non essere sottoposti a procedure concorsuali (fatto salvo il concordato preventivo con continuità aziendale, purché sia già intervenuto il relativo decreto di ammissione).
- Non essere destinatari di sanzioni interdittive (ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001).
- Non essere destinatari di misure di divieto, sospensione o decadenza (ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 - Codice Antimafia).



Spese ammissibili e criteri di valutazione

Quali sono gli interventi ammissibili per la Misura 1?

- Ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato (sede legale o unità locale dell'attività o immobile che costituisce l'attività stessa).
- Ripristino di aree e fondi esterni, purché funzionale all'immediata ripresa della capacità produttiva.
- Ripristino delle pertinenze direttamente collegate alla ripresa dell'attività

- Delocalizzazione dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, anche mediante locazione di un nuovo immobile o soluzioni temporanee (es. container) in altro sito.
- Ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti, inclusi i beni mobili registrati.
- Riacquisto di scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e beni non durevoli di proprietà dell'impresa, distrutti o non più utilizzabili.



Quali criteri si applicano per i danni a macchinari, attrezzature e veicoli?

I beni mobili (macchinari, attrezzature ecc.) e i beni mobili registrati (veicoli) oggetto della domanda devono risultare iscritti nel registro dei beni ammortizzabili alla data dell'evento.

La quantificazione del danno segue queste regole:

- In caso di riparazione: si fa riferimento al costo effettivo per il ripristino del bene.
- In caso di sostituzione: si considera il minor valore tra quello contabile al netto degli ammortamenti ed il prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente, valutato su listini ufficiali e al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.



È possibile richiedere un contributo inferiore o superiore rispetto al danno indicato nel Modello AE?

Sì, è possibile.

Se la richiesta tramite modulo C1 è inferiore a € 20.000,00 la perizia asseverata è obbligatoria?

No. Anche in presenza di un danno superiore, l'impresa può scegliere di presentare l'istanza con il Modulo C1 chiedendo un contributo inferiore entro il limite di € 20.000,00 senza l'obbligo di allegare la perizia asseverata.

Nota bene: L'adozione di questa opzione preclude la possibilità di presentare, in tempi successivi, una domanda per l'accesso ai contributi della Misura 2

Rendicontazione e Liquidazione dei Contributi (Misura 1)



Una volta ottenuta la concessione come faccio ad ottenere l'erogazione del contributo?




L'erogazione effettiva non è automatica. Per ottenere la liquidazione del contributo è obbligatorio presentare il modello di rendicontazione delle spese (Allegato 3) alla Camera di Commercio competente entro il termine perentorio indicato nelle procedure operative allegate al decreto di concessione



Come e a chi deve essere inviato il modello di rendicontazione?

La rendicontazione deve essere trasmessa compilando l'Allegato 3 e inviandolo esclusivamente via PEC alla Camera di Commercio competente per territorio (cciaa.rivlig@legalmail.it)

**LAVORI IN
ECONOMIA**



Sono ammessi i lavori in economia (fai-da-te)?

Solo parzialmente. Per gli interventi in economia è ammissibile unicamente la spesa per l'acquisto dei materiali

Non è in alcun modo rimborsabile il costo della manodopera propria, dei propri dipendenti o di soci

Cos'è l'obbligo del codice CUP sulle fatture e come si regolarizza?



L'apposizione del **Codice Unico di Progetto (CUP)** sulle fatture è **obbligatoria**; la mancata indicazione comporta l'esclusione dal contributo.

Fatture elettroniche: se emesse senza CUP devono essere regolarizzate tramite l'apposito servizio web nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Fatture estere (non elettroniche): l'impresa deve scrivere il CUP direttamente sull'originale cartaceo con scrittura indelebile

Ci sono vincoli sull'IBAN indicato per l'accredito?

Sì. In base alla normativa europea sulla verifica del beneficiario è obbligatorio che l'IBAN indicato nell'Allegato 3 sia intestato alla medesima ragione sociale dell'impresa beneficiaria, pena il blocco del bonifico



Ai contributi si applica la ritenuta d'acconto del 4%?



Dipende dalla tipologia di bene. Ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/73, la ritenuta d'acconto del 4% viene applicata in sede di liquidazione solo per i contributi destinati a interventi su immobili, ripristino di scorte, semilavorati e prodotti finiti.

La ritenuta è invece esclusa per la sostituzione di beni strumentali (macchinari, attrezzature e beni mobili registrati).

I contributi di Protezione Civile sono cumulabili con il bando FILSE Alluvione?



Filse

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico

Sì, sono cumulabili. I contributi "Misura 1" e quelli del bando FILSE si possono sommare, a patto che non superino l'importo totale del danno subito. In caso di fattura unica, dovranno essere riportati chiaramente i CUP di entrambi i bandi .

Esempio: a fronte di un danno di 30, se FILSE ha già coperto 20, la Misura 1 potrà liquidare al massimo i restanti 10

Quali requisiti deve mantenere l'impresa fino al momento del pagamento?

Per ricevere il denaro, l'impresa deve risultare, fino al momento dell'effettiva liquidazione:

- Attiva e in possesso di Partita IVA attiva
- Regolarmente iscritta al Registro delle Imprese o al proprio Ordine/Collegio professionale
- In regola con il DURC (contributi previdenziali e assistenziali)
- Esente da cause ostative antimafia (art. 67 D.Lgs. 159/2011) o sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001).





È obbligatorio avere una polizza assicurativa contro le calamità?

Sì, è un requisito di legge vincolante. Secondo il Codice degli Incentivi (L. 213/2023), le imprese per accedere ai contributi pubblici devono aver stipulato un contratto assicurativo a copertura dei danni da calamità naturali sui beni immobili, impianti, macchinari e attrezzature. La polizza, anche se stipulata dopo l'evento, deve obbligatoriamente esistere al momento della presentazione del modulo C1 e restare valida fino alla liquidazione.



Cosa succede se l'azienda cessa o viene venduta dopo la domanda?

In caso di cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda a terzi dopo la presentazione del Modulo C1, l'impresa decade dal diritto al contributo. Il subentrante non può ereditare l'agevolazione. Questa regola non si applica in caso di fusioni societarie (Art. 2504-bis c.c.) o nei casi specifici di affitto d'azienda senza interruzione dell'attività.